

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall' Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con la assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 29 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(298) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PARISCENTI (accreditato dalla Società AS Bari Spa), ALBERTO CELARIO (accreditato dalla Società FC Internazionale Milano Spa), GIOVANNI DOLCI (accreditato dalla Società Novara Calcio Spa), SALVATORE CASCINO (accreditato dalla Società FC Canavese Srl), THOMAS VARESCO (accreditato dalla Società FS Fussballclub Sudtirol Srl), RUBEN BURIANI (accreditato dalla Società AC Milan Spa) E DELLE SOCIETÀ AS BARI Spa, FC INTERNAZIONALE MILANO Spa, NOVARA CALCIO Spa, FC CANAVESE Srl, FC FUSSBALLCLUB SUDTIROL Srl e AC MILAN Spa) • (nota N°. 4979/1335 pf 08-09/SP/blp del 26.1.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, rilevata la necessità di acquisire le dichiarazioni di responsabilità mancanti al procedimento;
rilevata altresì la necessità di acquisire ulteriori elementi anche ai fini della valutazione di congruità delle proposte di definizione anticipate in atti;
dispone il rinvio del procedimento alla data del 19.4.2011, ore 13.30, mandando alla Segreteria per gli adempimenti opportuni.

(109) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO COLASANTE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ariete Calcio) E DELLA SOCIETÀ ASD ARIETE CALCIO • (nota N°. 1515/1246pf09-10/AM/ma del 20.9.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 3 (tre) di inibizione in danno del Colasante Sergio e dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) in danno della Società ASD Ariete, e il Sig. Colasante, che ha dichiarato di ritenersi estraneo alle contestazioni rivoltegli dalla Procura Federale;
osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Colasante Sergio, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD Ariete e quest'ultima Società (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Colasante, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'ultimo comma dell'art. 31 del C.U. N°. 1 del 3 luglio 2009 per la Stagione Sportiva 2009-2010 della Divisione Calcio Femminile, per non aver depositato presso i competenti organi federali l'accordo economico per la stagione sportiva 2009/2010;
- la Società, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Signor Colasante risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dell'accordo economico intercorso fra la Società ed il tecnico responsabile della 1° squadra.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Colasante Sergio, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società ASD Ariete, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(148) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DI BARI (Amministratore unico e Presidente della Società Calcio Como Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO Srl • (nota N°. 2289/286pf10-11/SS/fc del 19.10.2010).

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Antonio Di Bari, Amministratore unico della Società Calcio Como Srl e quest'ultima Società Calcio Como Srl, per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Antonio Di Bari, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all'art. 38, comma 6 delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Brevi Oscar di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo, e per avere, altresì permesso al Sig. Garavaglia Carlo di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della Srl Calcio Como, consentendo l'esercizio dell'attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra;
- la Società, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e Amministratore unico.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Di Bari e la Società Calcio Como Srl, tramite il loro difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Di Bari e la Società Calcio Como Srl hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig.

Antonio Di Bari, la sanzione dell'inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., a giorni 60 (sessanta); pena base per la Società Calcio Como Srl, la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- l'inibizione di giorni 60 (sessanta) per il Sig. Antonio Di Bari;
- l'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) alla Società Calcio Como Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall' Avv. Valentina Ramella, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; con la assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 29 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(292) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CRISTOFOLETTI, IVAN GABRIELI e MIRCO LOMBARDI (Agenti di Calciatori) • (nota N°. 4980/1335bis pf 08-09/SP/blp del 26.1.2011).

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Angelo Cristofolletti, Ivan Gabrieli e Mirco Lombardi, Agenti di calciatori, per rispondere tutti della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all'art. 12, comma 1 del Regolamento Agenti, ossia per aver ottenuto l'accredito per l'accesso alla sede ufficiale di svolgimento del calcio-mercato, la c.d. "Area Federale", nonostante l'intervenuta sospensione dall'Albo.

All'inizio della riunione odierna, i Signori Cristofolletti e Lombardi, tramite i loro difensori hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Cristofolotti e Lombardi hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Angelo Cristofolotti, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., a € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Mirco Lombardi, la sanzione dell’inibizione di giorni 90 (novanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 45 (quarantacinque)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- l’inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Mirco Lombardi;
- l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) al Sig. Angelo Cristofolotti;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il procedimento è proseguito per il Sig. Ivan Gabrieli.

Alla odierna riunione nessuno è presente per la parte deferita.

Su richiesta del rappresentante della Procura Federale, attesa la imperfetta trasmissione a mezzo fax dell’atto di deferimento da parte dello stesso Ufficio di Procura; considerato peraltro la mancata ricezione dell’avviso di ricevimento della convocazione della presente seduta;

la Commissione disciplinare nazionale dispone il rinvio del procedimento invitando l’Ufficio della Procura Federale a procedere mediante rituale notifica degli atti anche con altro mezzo idoneo.

Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 29 marzo 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete